

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. xxxx/2022 promossa da:
C(omissis) SRL (avv. (omissis))

BANCA SPA (avv.(omissis))

contro

PARTE ATTRICE

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Parte attrice conclude come da atto introduttivo e chiede rimettersi la causa in istruttoria con condanna della **BANCA** ex articolo 96 c.p.c.

Parte convenuta precisa come da comparsa integrata dalla richiesta preliminare di improcedibilità per omessa condizione di procedibilità.

FATTO E DIRITTO

- rilevato che, promuovendo la presente controversia, C(omissis) s.r.l. ha evocato in giudizio **Banca** s.p.a. deducendo l'invalidità dei contratti bancari stipulati inter partes e chiedendo la restituzione dell'importo di € 455.177,55, mentre ha resistito la convenuta.

Alla prima udienza del 20/10/2022, accogliendo un'eccezione della **BANCA**, questo Giudice ha così provveduto: "rilevato che la controversia rientra tra quelle di cui all'articolo 1 comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010; ritenuto che deve quindi procedersi alla mediazione obbligatoria ex articolo 5 comma 5 D.Lgs. n. 28/2010; considerato che la mediazione effettuata non può essere ritenuta utilmente esperita, atteso che l'attore non si è presentato e l'avvocato che la rappresentava non era munito di procura sostanziale (Cass. n. 18.068/2019 e Cass. n. 8473/2019); P.Q.M. visto l'art. 5 commi 1 bis e 5 D.Lgs. n. 28/2010, ordina alle parti di procedere a mediazione assegnando termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione".

Alla successiva udienza del 8/3/2023, la convenuta ha eccepito la definitiva improcedibilità della domanda, sul presupposto che, nonostante l'ordinanza del Giudice, anche la rinnovata mediazione era stata svolta senza la presenza personale di parte attrice, dovendosi ritenere a tal fine inefficace la procura rilasciata al difensore e dallo stesso difensore autenticata, sulla base di quanto chiarito nell'ordinanza stessa.

E' così stata fissata la presente udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c.;

- ritenuto che, l'eccezione di improcedibilità è fondata.

Risulta infatti per tabulas che, a seguito dell'ordine del giudice di rinnovare la mediazione, al nuovo procedimento mediatorio parte attrice non è comparsa personalmente.

Né può ritenersi che l'attrice potesse essere utilmente rappresentata dal proprio difensore. Infatti, è ben vero che la condizione di procedibilità è assolta anche laddove la parte, pur non comparsa personalmente, sia presente in persona di un rappresentante sostanziale, che può anche essere il proprio difensore; ma tuttavia, in tal caso il rappresentante deve essere dotato di apposita procura sostanziale che "non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (così Cass. n. 13029/2022, Cass. n. 18068/2019 e Cass. n. 8473/2019, che hanno aderito alla tesi più liberale in precedenza sostenuta anche da questo giudice, superando quella dell'obbligo di presenza in ogni caso della parte personalmente).

Nel caso che qui occupa, parte attrice non solo non è comparsa personalmente, ma neppure è stata presente in persona di un rappresentante dotato di valida procura sostanziale, atteso che, come sopra chiarito, la procura sostanziale conferita al proprio difensore non può dallo stesso essere autenticata, così come accaduto nel caso che qui occupa: infatti, all'avvocato non spetta il potere certificatorio al di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

MEDIAZIONE: è proprio necessaria la procura notarile per il difensore delegato dalla parte?

fuori dell'ambito processuale di cui all'articolo 83 c.p.c., e quindi l'avvocato non può autenticare una procura speciale a lui conferita per partecipare ad una mediazione, trattandosi di procura sostanziale (cfr. le già citate Cass. n. 13029/2022, Cass. n. 18068/2019 e Cass. n. 8473/2019).

Discende, in tutta evidenza, che non risulta rispettata la condizione di procedibilità integrata dal corretto esperimento della procedura di mediazione.

Né l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla **BANCA** può in alcun modo integrare gli estremi della violazione della lealtà processuale, in ragione del fatto che la **BANCA** non avrebbe comunque avuto intenzione di conciliare ed in ragione del fatto che nel verbale di mediazione la difesa nulla ha eccepito in ordine alla regolarità del potere di rappresentanza: per un verso, infatti, l'esercizio di un diritto, quale quello di eccepire l'improcedibilità ex articolo 5 D.Lgs. n. 28/2010, non può costituire violazione del dovere di lealtà, e del tutto irrilevante è il fatto che **BANCA** avesse o meno mostrato intenzione di conciliare; per altro verso, il rilievo, che è peraltro formulabile anche d'ufficio, è stato proposto nei termini legislativamente previsti, e cioè nella prima udienza successiva alla mediazione, e non può quindi essere preteso da controparte che l'eccezione vada esercitata in un termine anteriore a quello di legge;

- considerato che, a seguito del mancato esperimento della procedura di mediazione disposta dal Giudice ex art. 5 commi 1 bis e 5 D.Lgs. n. 28/2010, così come da eccezione della convenuta consegua l'improcedibilità della domanda, con assorbimento di tutte le questioni di merito.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore della vittoriosa parte convenuta, tenendo a mente il valore minimo, trattandosi di decisione di rito, per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara improcedibile la domanda;
- condanna C(ommissis) s.r.l. a rifondere a **Banca s.p.a.** le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.

Reggio Emilia, 22/3/2023

Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Ersilia Carlucci, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. xxxx/2021

promossa da:

(omissis) (C.F. omissis)

titolare della ditta individuale (omissis) (PI omissis)

con sede in (omissis), elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell'Avv. R(omissis) (C.F. omissis) con studio in (omissis)

PARTE ATTRICE

contro

BANCA SPA (C.F. OMISSIS)

con sede legale in **OMISSIS**, in persona del procuratore speciale Avv. **OMISSIS**, autorizzato giusta procura speciale del 24.06.2021 a ministero Notaio **OMISSIS**, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in (omissis)

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 31 maggio 2023

FATTO E DIRITTO

1. - Con atto di citazione del 18/08/2021 la società (omissis) ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Reggio Emilia, la **Banca spa**, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,

- accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto corrente ad applicazione di tassi e condizioni non contrattualizzate (per assenza di pattuizione) con conseguente applicazione di tassi, spese, valute fittizie e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:

a. Sulla illegittimità dell'applicazione di tutte le spese e commissioni perché non concordate;

b. Sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali e delle valute fittizie che li hanno incrementati perché non pattuiti;

- Conseguentemente, a mezzo della espletanda C.T.U., procedere allo storno di spese e commissioni e successivamente al ricalcolo (sui nuovi saldi risultanti) degli interessi al tasso sostitutivo ex art 117 TUB pro tempore, dal primo estratto conto prodotto in atti e sino alla estinzione dei rapporti, al fine di rideterminare il reale saldo conto (dare – avere tra le parti) alla data di estinzione e, per l'effetto, con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto Bancario convenuto, alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e che allo stato e salvo miglior determinazione in corso di causa ammontano ad Euro 60.734,94 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 dalla data di estinzione dei rapporti, ovvero dalla data di messa in mora della banca (08/10/2015) al pagamento.

In ogni caso e specie con vittoria di spese, anche di CTP, competenze ed onorari tutti di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

- In via istruttoria chiede ammettersi allo stato C.T.U. contabile in caso di contestazione della perizia in atti.

2. - Con comparsa di risposta del 02.02.2022 si è costituita in giudizio la banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande avversarie e rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, **NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE**: - dichiararsi estinti per prescrizione i crediti pretesi dall'Attrice per quanto indicato in comparsa di costituzione; **NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE**: - rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate dall'Attrice in quanto generiche,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

indeterminate, infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in parte motiva e in ogni caso non provate. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ogni istanza e richiesta nei termini di legge.”

3. – Alla prima udienza del 24.02.2022 questo Tribunale, rilevato che l’eccezione di prescrizione dei diritti sollevata dalla banca convenuta fosse idonea a definire il giudizio, ha fissato l’udienza del 18 maggio 2022 ore 11.30 per la precisazione delle conclusioni sulla sola eccezione di prescrizione. Alla successiva udienza del 18.05.2022 parte attrice ha depositato un’istanza di reclamo, indirizzata alla Banca convenuta (doc. n. 4), qualificabile come “messa in mora” interruttiva della prescrizione, a prescindere dalla valida sottoscrizione del mittente, essendo comunque giunta l’intimazione di pagamento nella sfera di conoscenza dell’opponente (Tribunale, Milano, sez. X, 13/02/2009, n. 1967).

Nella stessa udienza, questo Tribunale ha verificato e dichiarato l’invalido esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, risultando dal verbale negativo del 13/05/2016 la presenza del solo Avv. (omissis) e non anche la presenza del legale rappresentante o di un procuratore della società sua assistita oppure il conferimento al legale di procura speciale sostanziale (Corte appello L’Aquila, sez. I, 15/07/2021, n. 1129; Tribunale, Crotone, 05/01/2021; Tribunale, Roma, sez. V, 03/06/2020, n. 7981); di qui l’ordine alle parti di procedere nuovamente con la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 4 lettera a) D.Lgs. n. 28/2010 nel termine di quindici giorni, con rinvio all’udienza cartolare del 29 settembre 2022.

All’udienza del 29 settembre 2023 la difesa di parte attrice ha depositato in atti nuovo verbale negativo di mediazione e chiesto concedersi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. mentre la convenuta ha chiesto dichiarare l’improcedibilità della causa e la sua estinzione, non risultando rilasciata valida procura speciale notarile all’Avv. (omissis) dall’assistito per la partecipazione alla procedura di mediazione.

In detta udienza questo Tribunale ha ritenuto avverata la condizione di procedibilità, dopo aver verificato il rilascio al difensore di procura speciale, ritenendo che il difensore avesse ricevuto i poteri per partecipare ad un procedimento stragiudiziale avente ad oggetto una pretesa meramente pecuniaria, atti per il cui perfezionamento doveva ritenersi non prescritta la forma scritta pubblica e per i quali non era dunque necessario ex art. 1392 c.c. il rilascio al difensore di procura notarile (cfr. sentenza n. 194/2022 del Tribunale di Oristano).

Concessi i termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa perveniva all’udienza del 23 febbraio 2023 per l’ammissione dei mezzi di prova. Quindi, con ordinanza del 19/04/2023, a scioglimento della riserva assunta, lette le ulteriori contestazioni della convenuta in ordine alla validità della procedura di mediazione svolta, questo giudice ha ritenuto di dover superare la precedente posizione assunta in ordine all’eccezione di improcedibilità del giudizio e conformarsi alla recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia (Cass. n. 18068/2019 e Cass. n. 8473/2019), che ritiene la mediazione non utile se esperita qualora la parte o un suo delegato non si presenti, non potendo l’avvocato che la rappresenta munirsi di procura sostanziale autenticata dallo stesso avvocato.

Infine, all’odierna udienza, fissata per la discussione della sola questione di procedibilità, parte attrice ha chiesto la concessione di nuovi termini per lo svolgimento del tentativo di mediazione, oppure, in via subordinata, l’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità con compensazione delle spese di lite mentre la convenuta si è opposta, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità della domanda con vittoria delle spese di lite.

4. - L’art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 individua l’esperimento della procedura di mediazione disciplinata quale condizione di procedibilità nel caso di azioni avanzate in determinate materie espressamente individuate, tra le quali anche quelle relative a contratti bancari. Nel caso di specie, oggetto principale del giudizio, come prospettato da parte attrice, sono i rapporti di conto corrente nr. (omissis) ad uso Ordinario, in data 20/10/2003, estinto il 31/01/2011 e nr. (omissis) ad uso anticipi SBF, in data 20/10/2003, estinto il 31/01/2011. con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna SC, successivamente divenuta BPER Banca Spa presso la Filiale di Bagnolo in Piano.

Era quindi evidente la necessità di instaurare valida procedura di mediazione obbligatoria prima dell’instaurazione della causa di merito.

Questo stesso giudice, all’udienza del 18.05.2022, verificava il non corretto esperimento il 13/05/2016 del tentativo di mediazione, per non aver presenziato innanzi all’Organismo di mediazione personalmente la parte assistita e per non aver conferito la società (omissis) al difensore Avv. (omissis) i dovuti poteri di rappresentanza mediante rilascio della necessaria procura speciale sostanziale; perciò veniva ordinato alle parti di procedere nuovamente alla mediazione obbligatoria.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Nel caso di specie, gravava sull'attore l'onere di azionare nuovamente la procedura di mediazione obbligatoria (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19596),

Inoltre, secondo orientamento condiviso da questo Tribunale, il tentativo di mediazione poteva ritenersi validamente esperito, con soddisfazione della condizione di procedibilità, anche quando la mediazione fosse esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice benchè oltre i 15 giorni assegnati (Cass. 40035/2021).

Nel caso che ci occupa, l'Avv. (omissis) per la società attrice ha azionato per la seconda volta tale procedura nel termine assegnato da questo Tribunale ma nuovamente il 06.07.2022 la società (omissis) non ha preso parte all'incontro innanzi all'Organismo di mediazione (omissis) di Reggio Emilia, personalmente per mezzo del legale rappresentante pro tempore o di procuratore munito dei poteri e nuovamente all'incontro ha partecipato unicamente l'Avv. (omissis), che si è dichiarato al mediatore procuratore sostanziale dell'istante.

La procura utilizzata dall'Avv. (omissis) (inviata all'Organismo dopo l'incontro di mediazione) è una procura speciale autenticata dal difensore stesso e non è una procura notarile sostanziale.

La questione è stata di recente affrontata anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 18068/2019 che richiama i seguenti principi di diritto illustrati dalla suprema Corte nella sentenza n. 8473 del 27/03/2019, ai quali si intende dare in questa sede continuità:

- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;

- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale;

- la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

In particolare, a giustificazione della prima affermazione di principio, è stato condivisibilmente osservato che "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfacente al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria".

Si è inoltre nello stesso senso osservato che l'espressa previsione (contenuta nell'art. 8, dedicato al procedimento) della presenza sia delle parti sia degli avvocati "comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato".

La seconda affermazione di principio poggia poi sul rilievo che, in mancanza di espressa diversa previsione e trattandosi di attività di natura non strettamente personale, la partecipazione al procedimento di mediazione può essere delegata ad altri e, quindi, anche - ma non solo - al difensore; tuttavia, perchè una tale delega possa considerarsi valida, "la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto".

Quindi l'istante può delegare altra persona alla partecipazione alla mediazione, conferendole una procura speciale sostanziale, nel rispetto delle forme disciplinate dall'art. 1392 c.c., e può decidere di farsi sostituire dal difensore, in quanto ciò non è espressamente escluso dalla legge, ma non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Il nodo della questione, dunque, attiene a quale sia l'atto mediante il quale la parte assistita possa conferire al proprio difensore il potere di rappresentanza nella procedura di mediazione e, in particolare, se in detto atto la firma possa essere autenticata dallo stesso difensore al quale è conferita la procura.

La Cassazione sul punto è ferma: se la parte sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura sostanziale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di

partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (Cass. n. 8473 del 2019, in motivazione, pagg. 9 10) e che va autenticata da un pubblico ufficiale, quale un notaio.

5. - Né può questo Tribunale consentire a parte attrice di avviare tardivamente detta procedura di mediazione, una volta scaduto il termine assegnato, consentendo l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per una sola volta al Giudice di rilevare la carenza della condizione di procedibilità e concedere alle parti un termine per provvedervi. Così recita la norma: "L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione."

In tale contesto, non essendosi la parte istante presentata non solo all'incontro che ha preceduto il giudizio, ma anche altresì all'incontro fissato a seguito dell'espresso provvedimento di questo Giudice che disponeva la mediazione, e non risultando la parte istante ivi efficacemente rappresentata (per l'assenza di valida procura speciale notarile rilasciata al terzo Avv. (omissis)), la condizione di procedibilità non si è verificata.

Perciò deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente procedimento.

6. - Con riferimento ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite spettano a parte attrice, in applicazione del principio della soccombenza, e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento per il valore della controversia (€ 60.734,94) nei valori minimi, in ragione della complessità della questione giuridica affrontata, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, quest'ultima liquidata per la metà considerato che l'istruttoria del giudizio si sia esaurita nel solo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c..

Non può essere accolta, invece, la richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dalla difesa attorea, considerato che la parte processuale abbia autonomamente deciso di non presenziare personalmente all'incontro di mediazione, ben prima che la banca convenuta e questo Tribunale prendessero posizione sulla validità della procura rilasciata a tal fine al difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1. Dichiaro improcedibile la causa RG 3450/2021;
2. Condanna (omissis), in persona del l.r.p.t., alla refusione in favore di **BANCA SPA** delle spese di lite che liquida in € 1.904,50 per compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Reggio nell'Emilia, 1 giugno 2023

Il Giudice
Dott.ssa Ersilia Carlucci